

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata “Terme Etrusche di Musignano” sita in territorio del Comune di Canino (VT). RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 90/80 Art. 27.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 1° marzo 1971, con il quale alla Terme Etrusche di Musignano S.p.A., con sede in Canino (VT), è stata accordata la concessione della sorgente di acqua termominerale denominata “Terme Etrusche di Musignano” in territorio del comune di Canino, per la durata di anni trenta;

VISTA la richiesta di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata “Terme Etrusche di Musignano” inoltrata all’ufficio competente in data 24 febbraio 2000 dalla Terme Etrusche di Musignano S.p.A., in armonia con quanto previsto dall’art. 27 primo comma della L.R.90/80;

CONSIDERATO che l’istanza di rinnovo, con nota prot. 3374 del 10 ottobre 2001, è stata inviata al Sindaco del Comune di Canino per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici giorni interi e consecutivi a decorrere dal 29/11/2001;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Canino ha restituito l’istanza pubblicata specificando che contro la stessa non sono state presentate opposizioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell’istanza di rinnovo all’Amministrazione Provinciale di Roma, al Comune di Canino, alla C.C.I.A.A. di Roma per le eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che le Amministrazioni di cui al precedente comma non hanno presentato osservazioni;

VISTA la documentazione in atti dalla quale risulta che il titolare della Concessione effettua regolarmente il pagamento delle tasse concessorie;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 30 novembre 2004;

PRESO ATTO altresì, che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo alla Terme Etrusche di Musignano S.p.A., della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata "Terme Etrusche di Musignano", per anni sette a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con la verifica, dopo un anno dalla data di pubblicazione del sopraccitato rinnovo, degli adempimenti previsti nel programma dei lavori, pena l'avvio del procedimento di decadenza della concessione stessa;

CHE il Comune di Canino con prot. 541 del 18.01.05 ha inviato agli uffici regionali competenti, copia dell'elaborato grafico redatto dalla Terme Etrusche di Musignano S.p.A. relativo al progetto termale con apportate le modifiche prescritte dalla sopraccitata Commissione;

RITENUTO che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, anche se molto ridotto, risulta idoneo e razionale;

CONSIDERATO che con successivo procedimento sarà dato avvio alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 90/80; fino a quando non saranno approvate, le zone di protezione, si intendono coincidenti con l'area della concessione mineraria in argomento;

DETERMINA

ART. 1 è confermato nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa

ART. 2 la Concessione Mineraria denominata "Terme Etrusche di Musignano", avente una estensione di Ha 48.75.00 (ettari quarantotto ed are settantacinque) sita in territorio del Comune di Canino (VT), è rinnovata alla Società Terme Etrusche di Musignano S.p.A., Via Garibaldi, n. 18, per anni sette a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ART. 3 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.

ART. 4 Il Titolare della Concessione è tenuto:

- a. - a corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo anticipato di € 3.036,53 (euro tremilatrentasei/53) rispondenti a € 61,97 per ettaro o frazione di ettaro di superficie compresi nell'Area di Concessione Mineraria, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- a corrispondere alla Regione Lazio la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
- b. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia

- autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- c. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;
 - d. ad adempiere a quanto previsto nel programma dei lavori, con verifica degli stessi, entro anni 1 (uno), dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, pena la decadenza del titolo minerario;
 - e. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
 - f. restano confermati tutti gli obblighi e le disposizioni dettati con l'originaria Deliberazione di Giunta Regionale n.159 del 28 gennaio 1975 citata nelle premesse, che si intendono integralmente riportati.

Art. 5 – L'estensione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale, temporaneamente coincidono con l'area di Concessione mineraria denominata "Terme Etrusche di Musignano".

A. La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione "Terme Etrusche di Musignano";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- k) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;

- 1) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.
- B. Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante il pozzo della concessione di acqua minerale "Fonte Regilla".
- C. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Canino (VT), ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- D. Il Comune di Canino è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.
- E. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "Terme Etrusche di Musignano" sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.